



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MILAZZO

"SEZIONE TECNICA" ORDINANZA N° 19/2010

Il Capo del Compartimento Marittimo, Capo del Circondario e Comandante del Porto di Milazzo:

VISTA: la nota prot. n° 7173/37324 datata 08.07.2009 del Comune di Milazzo - 7° Dipartimento "Politica del Territorio" con la quale sono state evidenziate le aree soggette ad elevato rischio idraulico e geomorfologico, che hanno interessato il demanio marittimo, lungo la penisola di Milazzo, nel Comune di Milazzo, in particolare nella zona che si estende, da Levante verso Ponente, tra "Punta Baldassarre" a "Edicola Madonna del Tindari";

VISTA: la nota prot. n° 7927/40004 datata 28.07.2009 del Comune di Milazzo - 7° Dipartimento "Politica del Territorio";

VISTA: l'Ordinanza n° 54/2009 emessa in data 30.07.2009 dalla Capitaneria di Porto di Milazzo con la quale si è provveduto ad interdire al pubblico e privato uso le aree interessate da elevato rischio idraulico e geomorfologico;

TENUTO CONTO: del sopralluogo congiunto sui luoghi effettuato in data 27.04.2010 da funzionari del 7° Dipartimento del Comune di Milazzo e personale della Capitaneria di Porto di Milazzo, finalizzato alla verifica della persistenza delle condizioni di rischio a carico delle aree marittime interessate da fenomeni di dissesto e già interdetto con l'Ordinanza n° 54/2009, il quale ha evidenziato una generale evoluzione dei succitati fenomeni;

VISTA: la relazione tecnica e fotografica prot. n° 5478/28727 del 17.05.2010 fatta pervenire dal Comune di Milazzo - 7° Dipartimento "Politica del Territorio";

CONSIDERATO: che alla luce della evoluzione dei succitati fenomeni, si rende necessario modificare ed integrare in parte l'Ordinanza n° 54/2009 della Capitaneria di Porto di Milazzo;

RITENUTO: necessario adottare, per quanto di competenza, urgenti provvedimenti cautelativi a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTI: gli articoli 16, 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del Regolamento Navigazione Marittima

VISTI: gli atti d'ufficio

RENDE NOTO

Che le aree demaniali marittime ed i prospicienti specchi acquei di seguito meglio specificati ed evidenziati nello stralcio planimetrico allegato alla presente, sono soggette ad elevato rischio idraulico e geomorfologico, con potenziale pericolo di smottamento a causa dell'instabilità dell'agglomerato roccioso sovrastante gli arenili e/o le coste a picco sul mare:

	Denominazione località	Coordinate geografiche
1	Da punta Brognolari a punta Gamba di Donna (nuova estensione)	Da Lat. 38° 16' 02,992"N - Long. 015° 14' 24,524"E a Lat. 38° 16' 10"N - Long. 015° 13' 28"E
2	Dalla Torre del Palombaro alle Tre Pietracce	Da Lat. 38° 16' 03"N - Long. 015° 13' 35"E a Lat. 38° 15' 54"N - Long. 015° 14' 09"E
3	Insenatura dopo punta lacci discesa Pietre Rosse	Da Lat. 38° 15' 41"N - Long. 015° 14' 10"E a Lat. 38° 15' 30"N - Long. 015° 14' 12"E
4	Da Pietra della Nave a edicola Madonna del Tindari (nuova estensione)	Da Lat. 38° 15' 25,302"N - Long. 015° 14' 08,319"E a Lat. 38° 14' 41" N - Long. 015° 14' 22"E
5	Da Cala Pepe a Punta Rugno (nuova area)	Da Lat. 38° 14' 38,137"N - Long. 015° 15' 12,918"E a Lat. 38° 14' 44,152"N - Long. 015° 15' 14,386"E

Pertanto, per quanto di competenza ed a salvaguardia della pubblica e privata incolumità

ORDINA

Art.1) Con decorrenza immediata ed in via cautelare, i tratti di area demaniale marittima, compresi all'interno dei punti

sopra meglio specificati, comprendenti le scogliere e gli antistanti specchi acquei, fino ad una distanza di **metri 30 (trenta)** dalla linea di costa, sono interdetti al transito, alla sosta, all'ormeggio, alla navigazione, alla pesca, compresa la pesca subacquea, alla balneazione e, comunque, ad ogni attività e/o comportamento che ne implichi la fruizione;

Art.2) L' Amministrazione Comunale di Milazzo (ME) è incaricata di provvedere all'apposizione di idonea segnaletica monitoria indicante i divieti di cui alla presente Ordinanza, nonché il relativo stato di pericolo;

Art.3) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la violazione della presente Ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione. Se conduttori di unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lvo n° 171/05;

Art. 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza;

Art. 5) La presente Ordinanza, annulla e sostituisce l'Ordinanza n° 54/2009 datata 30.07.2009.-

Milazzo lì, 21/05/2010

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello CALANDRINO

